

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

(2002/494/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nazionali, salvo quando il diritto internazionale disponga diversamente.

visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

(7) Gli Stati membri sono confrontati a persone implicate in questi crimini, che cercano una via di scampo all'interno delle frontiere dell'Unione europea.

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

(8) Il successo di un effettivo accertamento e perseguimento di questi crimini a livello nazionale dipende in larga misura da una collaborazione più stretta tra le diverse autorità che li combattono.

considerando quanto segue:

(1) I Tribunali penali internazionali per la ex-Iugoslavia e per il Rwanda indagano, perseguono e giudicano dal 1995 violazioni delle leggi ed usi di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità.

(9) È essenziale che le autorità competenti degli Stati parte dello statuto di Roma, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, operino in stretta collaborazione in tale contesto.

(2) Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 afferma che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, in particolare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, non devono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

(10) Si favorisce una stretta collaborazione allorché gli Stati membri rendono possibile la comunicazione diretta tra punti di contatto centralizzati, specializzati.

(3) Lo statuto di Roma rammenta che è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di tali crimini internazionali.

(11) Una stretta collaborazione tra tali punti di contatto consente di ottenere un quadro più completo delle persone implicate in tali crimini e degli Stati membri in cui esse sono oggetto di indagine.

(4) Lo statuto di Roma, ai sensi del quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottolinea che essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali.

(12) Gli Stati membri, nella posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale ⁽³⁾, hanno riconosciuto che i crimini che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale sono fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri, i quali sono determinati a cooperare alla prevenzione di detti crimini e a porre termine all'impunità di coloro che li hanno perpetrati.

(5) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato o ratificato lo statuto di Roma.

(6) Le indagini, l'azione penale e lo scambio di informazioni riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra rimangono di competenza delle autorità

(13) La presente decisione fa salvi i trattati, gli accordi e le normative riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia penale tra autorità giudiziarie,

⁽¹⁾ GU C 295 del 20.10.2001, pag. 7.

⁽²⁾ Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.

DECIDE:

*Articolo 1***Designazione e comunicazione di punti di contatto**

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto per lo scambio di informazioni sulle indagini riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998.
2. Ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio il proprio punto di contatto ai sensi della presente decisione. Il segretariato generale assicura la diffusione di tale comunicazione agli Stati membri, e informa gli stessi di eventuali cambiamenti in tali comunicazioni.

*Articolo 2***Raccolta e scambio di informazioni**

1. Il compito di ciascun punto di contatto è fornire, previa richiesta, in conformità delle pertinenti intese tra gli Stati membri e della normativa nazionale applicabile, qualsiasi informazione disponibile suscettibile di avere rilevanza nel contesto delle indagini relative ai crimini sopra citati, o ad agevolare la cooperazione con le autorità nazionali competenti.
2. Nei limiti imposti dalla normativa nazionale applicabile, i punti di contatto possono scambiarsi informazioni senza bisogno di apposita richiesta.

*Articolo 3***Informazione al Parlamento europeo**

Il Consiglio informa il Parlamento europeo del funzionamento e dell'efficacia della rete di punti di contatto nell'ambito del dibattito annuale di cui all'articolo 39 del trattato.

*Articolo 4***Attuazione**

Gli Stati membri assicurano che saranno in grado di cooperare pienamente, in conformità delle disposizioni della presente decisione, al più tardi un anno dopo che la presente decisione ha preso effetto.

*Articolo 5***Decorrenza degli effetti**

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY
